



OGGETTO: Schema di Decreto in attuazione dell'art. 11 quaterdecies, comma 13, lett. a) della Legge 248 del 2 dicembre 2005 recante "Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici". Violazione di legge per eccesso di potere. Utilizzo illegittimo della decretazione d'urgenza ex art. 77 Cost.. Illegittimità.

L'art. 11 quaterdecies, comma 13, L. 2 dicembre 2005, n. 248 (*"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"*), stabilisce che *"Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:*

- a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;*
- b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza; "*

I Ministeri delegati hanno redatto una prima bozza di decreto interministeriale da sottoporre al parere del Consiglio di Stato.

Il Supremo Consesso Amministrativo – Sezione Consultiva per gli Atti normativi, nell'adunanza del 7 maggio 2007, rendeva il parere n. 159/2007, il quale, esprimendo parere favorevole e manifestando alcune perplessità circa l'attuazione della sola lettera a) della legge delega di cui all'art. 11 quaterdecies, comma 13, L. n. 248/2006, osservava, nella specie, che:

- a) il provvedimento in esame si identifica come "regolamento delegato";
- b) la disposizione contenuta all'art. 15, relativa all'adeguamento dei limiti da cui deriva l'obbligo di redazione del progetto da parte dei soggetti di cui all'art. 5, introduce una sorta di competenza delegificante permanente che non è stata prevista dalla legge di delega e che si pone in contrasto, oltre che con i principi in materia di rapporti tra legge di delegazione e regolamento delegato, con il sistema di attuazione in via regolamentare delle direttive comunitarie, previsto dall'art. 11 L. 4 febbraio 2005, n. 11. *"L'Amministrazione (il Ministro dello Sviluppo Economico) – si legge nel parere n. 159/2007 - riferisce che il citato art. 11 quaterdecies non contempla ipotesi espresse di abrogazione (né di norme primarie, né di norme regolamentari) e inoltre non detta criteri e principi guida per procedere al riordino della*



normativa esistente e che, anche in ragione di tale difficoltà abrogativa, l'art. 1 quater del D.L. 12 maggio del 2006, n. 173, ... (omissis) ... ha disposto una ulteriore proroga dell'entrata in vigore del capo V della parte II del DPR, recante testo unico in materia edilizia” (DPR 380/2001).

“Ha soggiunto che – continua il parere del Consiglio di Stato – pur nella problematicità della formulazione legislativa, anche al fine di interrompere la menzionata serie di proroghe, ha stabilito di dare attuazione per il momento alla previsione legislativa di cui alla lettera a), concernente il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, non abrogando la normativa primaria (Legge n. 46 del 1990 e D.P.R. n. 380/2001) e non procedendo ad alcuna innovazione di carattere sostanziale, ma effettuando una ricognizione razionalizzata della normativa esistente, corredata delle conseguenti semplificazioni, e chiarendo alcuni aspetti applicativi della normativa primaria che avevano dato luogo a contenzioso”.

Tuttavia, l'art. 3, comma 1, L. 26 febbraio 2007, n. 17, (*“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa”*), rubricato *“Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia”*, stabilisce che a decorrere dall'entrata in vigore del *“regolamento”* recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'oggetto, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2007, sono abrogati il regolamento di cui al DPR 6 dicembre 1991, n. 447, gli artt. da 107 a 121 del Testo Unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380 e la Legge 5 marzo 1990, n. 46 (*“Norme sulla sicurezza degli impianti”*), ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dal *“regolamento”* delegato.

Conseguentemente, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, hanno redatto un nuovo Decreto che oggi attende il parere del Consiglio di Stato.

****.*.*.*.***

Il Decreto interministeriale in oggetto va assolutamente annullato e/o modificato per i

MOTIVI

A) Utilizzo illegittimo della decretazione d'urgenza ex art. 77 Costituzione.

Alla luce di quanto esposto, si intende segnalare, innanzitutto, l'utilizzazione quantomeno inopportuna dello strumento del *“decreto legge”*, il quale, in sede di conversione, comporta l'abrogazione di una norma primaria, la Legge 5 marzo 1990 n. 46, recante *“Norme per la sicurezza degli impianti”*, e del relativo regolamento attuativo, di cui al DPR 447 del 2001, di importanza nevralgica per la collettività, in quanto posta a tutela della sicurezza generale e della prevenzione dei rischi connessi all'utilizzo degli



impianti all'interno degli edifici. Stante l'estrema rilevanza dei diritti ed interessi coinvolti, solo una ponderata attività parlamentare avrebbe potuto modificare ovvero integrare una norma di legge di rango primario, la cui abrogazione è disposta a decorrere dalla data di entrata in vigore di un regolamento delegato.

A tal fine, si ricorda che la Costituzione italiana disciplina l'istituto dei decreti-legge all'art. 77, così disponendo: *“Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria (comma 1). Quando, in casi straordinari di necessità ed urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni (comma 2). I decreti perdono efficacia fin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (comma 3).*

Dalla lettura dell'art. 77 della Costituzione, si evince che con la decretazione d'urgenza, il Governo esercita funzioni di normazione primaria per sopperire ad esigenze indifferibili, che non potrebbero essere altrimenti soddisfatte e sulle quali, in ogni caso, si presume che il Parlamento non sarebbe in grado di provvedere utilmente e tempestivamente con gli ordinari procedimenti legislativi.

Consapevoli della deroga che la previsione della decretazione d'urgenza rappresentava rispetto al principio della divisione dei poteri proprio dei moderni sistemi costituzionali e all'ordine naturale delle competenze in materia di produzione normativa da quello originato, i Costituenti, al fine di arginare il rischio di possibili abusi da parte dell'esecutivo, optarono per una formulazione che ancorasse l'esercizio del potere in questione ad un insieme di presupposti giustificativi, in particolare sancendo il principio in base al quale il Governo non può far ricorso alla decretazione d'urgenza se non "in casi straordinari di necessità ed urgenza".

Al riguardo è stato autorevolmente sostenuto che *"chiunque legga senza preconcetti il capoverso dell'articolo in esame, ne trae la precisa impressione che la Carta costituzionale abbia di mira situazioni oggettivamente eccezionali, tali da porsi al di fuori delle consuete disponibilità del legislatore ordinario; senza di che il provvedimento sarebbe viziato per eccesso di potere"; e che se la "necessità" rappresenta un elemento di qualificazione delle fattispecie regolate "da non confondere...con l'opportunità politica dell'atto", "l'urgenza" non è sinonimo di speditezza, né tanto meno è concetto identificabile con le difficoltà del Governo di vedere approvate le proprie proposte, risolvendosi al contrario nella "imprevedibilità" (PALADIN, Art. 77, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, 1979, pp.*



56-57, cfr. pure PALADIN, In tema di decreti-legge, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1958, pp. 533 ss.).

Il carattere di eccezionalità ed imprevedibilità sotteso ai presupposti della necessità ed urgenza, è sottolineato dalla più accreditata dottrina costituzionalista, laddove si afferma che *“deve escludersi che l'incapacità del Governo di guidare la maggioranza che lo appoggia ovvero di svolgere, attraverso la normale dialettica del Parlamento, il suo programma politico, possa di per sé assurgere ad urgenza di provvedere”* (SORRENTINO, La Corte costituzionale fra decreto-legge e legge di conversione: spunti ricostruttivi, in Diritto e società, 1974, p. 529).

È noto, peraltro, come siffatte ricostruzioni aderenti alla lettera del dettato normativo della Carta fondamentale siano state superate da interpretazioni assai più lassiste, le quali hanno forse contribuito al fenomeno del massiccio incremento quantitativo dei decreti-legge, ciò che ha finito per determinare una vera e propria mutazione qualitativa dell'istituto.

In particolare, volendo procedere ad un'esemplificazione delle ipotesi di decreti-legge, nelle quali più fondato può apparire il sospetto che la loro adozione sia avvenuta in spregio dei presupposti prescritti dall'art. 77 Cost., si possono ricordare a) i decreti-legge di proroga, b) i decreti-legge in materia fiscale e c) i decreti-legge di riforma, recanti una stabile disciplina ed occasionati dalla lentezza dei lavori parlamentari.

Il decreto legge di proroga, a cui è riconducibile il D.l. n. 300/06, e quello in materia fiscale, tributaria e finanziaria, di cui al D.l. n. 203/05 (in via a dir poco surrettizia per il caso che ci occupa!), rappresentano l'aspetto più notevole e più grave dell'attuale prassi: attraverso tale tipo di decreti, il Governo erige interi edifici normativi destinati a durare nel tempo, sottraendoli al procedimento legislativo ordinario, senza che lo imponga alcuna ragione obiettiva.

È lecito, dunque, affermare che nella prassi il decreto sia diventato uno strumento ordinario di legiferazione, per mezzo del quale il Governo provvede intorno a qualsiasi materia, in occasioni che non hanno alcun carattere di "straordinarietà", intesa almeno come eccezionalità ed imprevedibilità.

Di fronte a siffatto uso distorto del potere di decretazione d'urgenza, la Corte Costituzionale, se in un primo momento aveva escluso la sua competenza ad accertare la ricorrenza dei presupposti della necessità ed urgenza, reputando tale accertamento rientrante nella valutazione politica del Parlamento (cfr. PIERANDREI, Corte costituzionale, in Enciclopedia del diritto, vol. X, Milano, 1962, 874 ss.), successivamente ha avuto modo di puntualizzare che *“A norma dell'art. 77 Cost., la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale*



dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio "in procedendo" della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti...Pertanto, non esiste alcuna preclusione affinché la Corte costituzionale proceda all'esame del decreto-legge e/o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validità costituzionale relativi alla pre-esistenza dei presupposti di necessità ed urgenza..." (Corte Cost., sentenza n. 29/95).

Premesse queste considerazioni, è quanto meno opinabile che il D.l. 300/06, convertito con legge n. 17/2007, ovvero il D.l. 203/2005, convertito con legge n. 248/2005, corrispondano, nel complesso delle loro disposizioni, a quei "casi straordinari di necessità e di urgenza", cui la Costituzione subordina risolutivamente l'esercizio del potere di decretazione governativo, ancor più se comporti l'abrogazione di norme di rango primario come la Legge 5 marzo 1990, n. 46, che reca i principi cardine in materia di sicurezza degli impianti.

"Se pure è vero che nel nostro sistema all'attività parlamentare è strutturalmente connessa una certa lentezza dei lavori, questa...non può essere elevata dal Governo a pretesto per l'adozione di decreti d'urgenza, impedendo così al Parlamento di svolgere quell'approfondito e meditato dibattito che gli è particolarmente congeniale" (SORRENTINO, La Corte costituzionale, cit., p. 528).

.*.**

Nella denegata ipotesi per la quale si ritenga legittima la decretazione d'urgenza del Governo, il Decreto interministeriale va in ogni caso annullato e/o modificato, considerando quanto segue.

B) Il fenomeno della delegificazione non può superare i principi generali dell'ordinamento in materia di sicurezza e prevenzione, quando le stesse norme primarie che li tutelano siano espunti dall'ordinamento, previa abrogazione, a decorrere dall'entrata in vigore di un Decreto interministeriale.

A tal fine, si consideri che l'attività di riordino, delegata al Ministero per lo Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, così come configurata all'art. 11 quaterdecies, comma 13, della Legge 248/05, si compie con lo strumento del "decreto interministeriale", integrando, quindi, la fattispecie di delegificazione di cui all'art. 17, comma 3, L. 400/1988, come si legge nel preambolo alla bozza di Regolamento sottoposto al parere del Consiglio di Stato.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Si ricorda che la disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 17 L. 400/88 dispone che *“con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.”*

In altre parole, l'attività ministeriale sarebbe stata legittima, allorché avesse esercitato la delega nel rispetto delle norme in vigore che disciplinano la sicurezza degli impianti, di cui alla Legge n. 46/1990 ed al Regolamento attuativo, ai sensi del D.P.R. 447/91 e succ. mod. ed integr.

Infatti, la legge delega si limita a conferire la potestà legislativa delegata ai Ministeri competenti per materia solo per svolgere attività regolamentare di riordino, *“in attuazione delle disposizioni vigenti”*.

Al contrario, **l'art. 3 L. 17/2007**, integrando la delega conferita ai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente, contenuta all'art. 11 quaterdecies della L. n. 248/2006, **ha disposto l'abrogazione delle disposizioni vigenti**, a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui al comma precedente.

Peraltro, la legge di conversione si è occupata dell'abrogazione delle norme primarie, senza preoccuparsi di modificare opportunamente lo stesso strumento di delegificazione ovvero il Regolamento delegato.

In altre parole, in virtù dell'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, doveva essere utilizzato lo strumento del “DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA”, di cui all'art. 17, comma 2, L. n. 400/1988 e non continuare ad utilizzare il Decreto Ministeriale, di cui al comma 3 del richiamato articolo 17, il quale, in quanto regolamento di esecuzione, presuppone la sopravvivenza delle norme regolatrici della materia.

A tal fine, lo stesso Consiglio di Stato, Sez. Consultiva, con decisione del 13 gennaio 2003, n. 3310 ha avuto modo di affermare che *“Il solo atto amministrativo che è capace di incidere su materie legislativamente normate è il regolamento di delegificazione di cui all'art. 17 comma 2, legge n. 400 del 1988, (e, quindi, non quello reso a norma dell'art. 17, comma 3, L. n. 400/98, sic!) che, pertanto, può disporre l'abrogazione delle norme primarie indicandole espressamente nella norma finale”* (Cons. Stato, Sez. consult., 13 gennaio 2003, n. 3310, in *Foro Amm.* CDS, 2003, 695).

Non può sottacersi che, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'esercizio della potestà normativa attribuita all'esecutivo, quando sia consentito e necessario, deve svolgersi con l'osservanza di un particolare modello procedimentale, in quanto *“la delegificazione incide sul piano formale della*



gerarchia delle fonti, ma non su quello sostanziale della capacità di innovare l'ordinamento giuridico”
(in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2001, n. 732, in *Foro It.*, 2003, 3, 281).

A modesto parere di chi scrive, in omaggio ai principi generali sulle fonti, non è consentito ad un regolamento di esecuzione di dettare disposizioni in contrasto con quelle contenute per la stessa materia in un provvedimento legislativo. Quindi, nel caso di specie, la norma primaria deve necessariamente preesistere al regolamento delegato e quest'ultimo non può dettare disposizioni in contrasto con quelle contenute per la stessa materia in un provvedimento legislativo.

L'art. 3 L. 17/2007, stabilendo l'abrogazione della Legge n. 46/1990 e del DPR 447/1991 a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento delegato, di cui all'art. 11 quaterdecies, comma 13, lett. a) del Decreto Legge n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005. n. 248, ha confermato l'antinomia determinata dal regolamento delegato con la legge primaria di riferimento (L. 46/1990 e DPR 447/91), in tal modo, sovvertendo i principi generali delle fonti dello stesso ordinamento giuridico!

..***

C) In via ulteriormente gradata ed assolutamente eventuale, si evidenzia che, trattando la questione nel merito, con l'abolizione della Legge n. 46 del 1990, del DPR 447/1991, viene a mancare l'intera disciplina in materia di sicurezza degli impianti, sostituita da una forma di decretazione che infrange i principi generali della gerarchia delle fonti, viola il sistema di garanzie costituzionali e l'interesse pubblico meritevole di tutela, quale il diritto alla sicurezza generale della collettività e la pubblica incolumità.

Se si scrivesse oggi la Costituzione, si garantirebbe la tutela dell'ambiente, della sicurezza nei luoghi di lavoro, degli impianti delle abitazioni. A tal fine, la Costituzione va interpretata in senso evolutivo, anche alla luce delle norme dell'Unione Europea, alla quale l'Italia appartiene come Stato membro.

Per queste considerazioni, nell'esercizio della potestà regolamentare, il Governo, pur non essendo tenuto ad ottenere una delega formale e specifica, sarebbe comunque limitato dall'impossibilità di derogare alla Costituzione, alle leggi ordinarie, al principio di irretroattività, nonché dal divieto di regolare materie espressamente riservate alla legge ordinaria. Il regolamento resta fonte secondaria rispetto alla legge.

Quindi, un impianto “sicuro” deve partire da un progetto corretto, realizzato da un professionista dal profilo curriculare formativo e accademico verificabile, la cui responsabilità è assicurata dall'appartenenza ad un Albo professionale.

Ebbene, tale principio generale è stato infranto dall'art. 5 del Regolamento, il quale subordina l'obbligatorietà della progettazione degli impianti a casi tassativi, distinti in base ad un coefficiente



meramente quantitativo e dimensionale, non qualitativo, come se la sicurezza degli impianti dipendesse dalla propria estensione.

Infatti, l'art. 5, comma 2, del Regolamento stabilisce che il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli Albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, per gli impianti relativi a:

- a) tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
- c) per gli impianti relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
- g) per impianti relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW ... (omissis)...

Orbene, dal momento che la stragrande maggioranza delle utenze domestiche di singole unità abitative è servita da impianti elettrici con una potenza impegnata inferiore a 6 kW e le unità abitative hanno una superficie inferiore a 400 mq, il Legislatore ha ritenuto che tali impianti non necessitino della garanzia dei rischi connessi all'utilizzazione degli impianti in tali unità abitative, prescindendo dall'obbligatorietà della progettazione professionale.

A tal fine, è necessario sottolineare che gli impianti, in particolare quelli elettrici e gas combustibile, rappresentano un punto critico per la sicurezza negli edifici, posti a garanzia della sicurezza e della incolumità degli individui, che vanno considerati diritti inviolabili dell'uomo, a norma dell'art. 2 della Costituzione, che la Repubblica riconosce e garantisce!

Tali diritti, siano essi intesi quali diritti costituzionalmente garantiti ovvero interessi meritevoli di tutela, devono essere garantiti dallo Stato con ogni mezzo ed assicurati per ogni individuo, senza limitazioni, anche per le famiglie ed i non abbienti, che vivono in abitazioni di superficie inferiore ai 400 mq o aventi impianti con potenze impegnate inferiori ai 6 kW!

Quanto precede, contrasta in maniera stridente sia con le finalità di prevenzione e sicurezza, sottese alla Legge 5 marzo 1990 n. 46, a cui il regolamento delegato pur faceva riferimento nella precedente formulazione, sia con la legislazione vigente in materia di progettazione degli impianti, di cui al D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311, recante *“Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico*



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

nell'edilizia", il quale richiede in ogni caso la progettazione per un impianto di riscaldamento, indipendentemente dalla sua portata termica!

In tal modo, le disposizioni contenute nel Regolamento avverso affidano la redazione del progetto per impianti di limitata potenza ed estensione ad operai installatori senza titolo specifico, che possano vantare *"una prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione.... per un periodo non inferiore a tre anni"* (art. 4, punto d) ovvero a soggetti con *"titolo o attestato.... in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore"* (art. 4, punto c).

Non bisogna dimenticare che la Direttiva 73/23/CEE, modificata dalla direttiva 93/68/CEE, cosiddetta *"Direttiva bassa tensione"*, all'articolo 1 stabilisce che *"Per materiale elettrico, ai sensi della presente direttiva, si intende ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua, fatta eccezione dei materiali e dei fenomeni di cui all'allegato"*.

Ciò sta a dimostrare che la Direttiva 73/23/CEE e succ. mod. ed integr., recepita con Legge 791/77 e Decreti Legislativi 626/96 e 277/97, ha come obiettivi primari tutelare la sicurezza del materiale, *"ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V"* ovvero ad una tensione inferiore a quella per la quale non è ritenuta obbligatoria la progettazione di soggetti iscritti agli Albi professionali (vedi art. 5, lett. c del regolamento).

Tale orientamento regolamentare, orfano dei principi regolatori della materia, garantisce la sicurezza degli impianti degli edifici sulla probabilità di verificazione dell'evento e non sulla predisposizione degli strumenti di prevenzione dell'evento e per questo va modificato.

Per tutto quanto premesso, si esprimono ampie riserve sulla legittimità della delegificazione, così come attuata dal Ministero dello Sviluppo Economico attraverso la bozza di Decreto in oggetto, che, a parere di chi scrive, viola i principi generali dell'ordinamento e non garantisce le finalità di prevenzione in materia di sicurezza degli impianti.